



## **VOLONTARIATO E LIBERA FRUIZIONE DEI BENI** **CULTURALI (ESTATE 2021)**

### **QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.**

- Legge nazionale (DLgs 79 del 23.05.2011): definisce le “professioni turistiche”;
- Legge nazionale (DLgs 117 del 03.07.2017 – c.d. “Codice del terzo Settore”): disciplina

le attività di VOLONTARIATO e stabilisce all’art. 17 che “il volontario è una persona che, per sua **libera scelta**, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, ... **in modo personale, spontaneo e gratuito**, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà”;

- Legge Regionale Lombardia 15 del 16.07.2017 (superata): prevedeva all’art. 68 che fossero **esonerati** dal possesso dell’abilitazione le attività volontarie, ossia non svolte “professionalmente” o che comunque lo facessero “esclusivamente a favore di enti senza fine di lucro”;

- Legge regionale Lombardia 27 del 1°.10.2015 (in vigore): disciplina all’art. 49 “le professioni di guida turistica ... a tutela del consumatore” e prevede un’abilitazione e un patentino (art. 50).

Il quadro normativo appare dunque incerto e contraddittorio, anche se, per quanto riguarda la Lombardia, sia evidente che, riferendosi alla “**tutela del consumatore**”, si faccia riferimento alle sole attività di tipo economico e/o con finalità di lucro.

### **IL CONFLITTO.**

L’istituzione e la regolamentazione legislativa della figura della “guida turistica” (abilitata con patentino e prestazioni retribuite, fatturate e dichiarate) è entrata in conflitto col *fai da te* e con l’abusivismo.

Scrupolo comprensibile e condivisibile.

Senonché, le norme poste a tutela dell’esercizio in forma “professionale” (ossia, retribuita) vengono da alcuni interpretate in modo strumentale e profittevole, tale da interferire con l’incomprimibile principio costituzionale della libera espressione e



fruizione dell'arte e della scienza (art. 33), tanto più se in forma associata (artt. 2 e 18), quando essa è esercitata in forma gratuita e a scopo di promozione (emozionale, romantica, empatica, ecc.) del patrimonio paesaggistico e artistico della Nazione (art. 9, secondo comma), il cosiddetto "bene comune".

### IL CASO

La legge lombarda n. 27/2015, con un passo indietro rispetto alla maggiore chiarezza della precedente disciplina (Legge n. 15/2007) e all'insegna del detto "*la funzione crea l'organo*", ha finito per fornire argomenti a chi cerca di ottenere attraverso una sua interpretazione estensiva (comunque forzata e arbitraria) una sorta di monopolio dell'accesso e della fruizione collettiva dei beni culturali.

In particolare, un'ambigua e criptica sigla "**Guide abusive Lombardia**" (sembra inverosimile, ma così si autodefiniscono, con tanto di indirizzo email [guideabusivelombarda@gmail.com](mailto:guideabusivelombarda@gmail.com)) si è sentita investita del potere di scatenare una sorta di **caccia alla Pro Loco** (e, immaginiamo, prossimamente, ad altre agenzie pubbliche e/o private del territorio, *colpevoli* di lavorare gratuitamente per valorizzarlo), segnalando a Carabinieri, Guardia di Finanza, Regione Lombardia, Polizia Provinciale, Comuni) una serie di presunte violazioni della normativa in materia di esercizio dell'attività di Guida Turistica e addirittura del divieto penale di esercizio abusivo di professione.

Si tratta, di segnalazioni pretestuose e intimidatorie, destinate a produrre un grave danno ad agenzie che mai hanno sostituito il ricorso alle "Guide" abilitate con personale avventizio, ma retribuito e semmai hanno valorizzato la complementarità dei propri concittadini messisi a disposizione gratuitamente, per puro scrupolo empatico e di valorizzazione del territorio.

C'è da sperare che dietro la sigla suindicata non si muovano "guide turistiche" rappresentative di interessi costituiti, le quali hanno semmai tutto da guadagnare dall'attività promozionale e di supporto rappresentata dalle Pro Loco, dai centri e circoli culturali, editoriali e religiosi nella conservazione e promozione dei beni comuni, inalienabili e inusucapibili (neanche dietro esibizione di patentini!) in quanto facenti parte del demanio statale, provinciale o comunale (artt. 822, 823 e 824 del codice civile vigente).

\*\*\* \*\*



Per queste ragioni, il Circolo culturale Guglielmo Ghislandi, facendosi interprete delle preoccupazioni dei soggetti individuali e collettivi ingiustamente intimoriti dalla segnalazione di cui ante,

denuncia

l'infondatezza delle segnalazioni effettuate dalle "Guide abusive Lombardia"

invita

gli enti preposti a respingere al mittente le stesse

chiede

che si compiano indagini al fine di individuare chi si celi dietro la sigla "Guide abusive Lombardia" (email: [guideabusivelombardie@gmail.com](mailto:guideabusivelombardie@gmail.com)) e cessi immediatamente l'uso strumentale dell'abilitazione professionale per zittire o intralciare le attività promozionali del territorio gestite da soggetti pubblici e/o privati in assoluta e trasparente gratuità e senza finalità di lucro, neanche indiretto, come previsto dalla legge

auspica

che da parte delle "Guide turistiche" sia riconosciuto la complementarietà rappresentata dal volontariato che, tramite le Pro Loco, le agenzie culturali insediate, ricercatori e altri soggetti individuali, contribuisce a far crescere la conoscenza e la domanda di fruizione dei beni culturali del territorio e, quindi, anche a beneficio di chi esercita professionalmente.

Breno, 26 agosto 2021

**Circolo culturale G.Ghislandi**